

Pdl 125 "Assessment al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali"

Emendamento

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente.

"Art. 8 bis

(Modifiche all'art. 151 della L.r. 31/2008)

1. All'articolo 151 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"b) è consentito nei giorni di venerdì, sabato e domenica oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o di quarantacinque pasti al giorno nell'ipotesi prevista dal comma 6, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.";

b) il comma 5 bis è abrogato "

Relazione illustrativa

La sostituzione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 151 della l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è finalizzata ad agevolare le aziende agrituristiche nel senso di consentire nei giorni di venerdì, sabato e domenica, ovvero nei giorni di maggiore affluenza, la somministrazione di un numero di pasti superiore alle soglie fissate dall'articolo 151, commi 2 e 6, in modo da sfruttare al meglio la capacità produttiva aziendale. Il servizio dovrà comunque essere reso nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristiche. Il limite dei centosessanta pasti al giorno o dei quarantacinque pasti al giorno, nel caso di utilizzo dell'abitazione dell'operatore agrituristiche, è mantenuto nei restanti giorni della settimana. L'abrogazione del comma 5 bis dello stesso art. 151 è conseguente alla sostituzione della lettera b).

Relazione tecnico-finanziaria

Le modifiche proposte potrebbero risolversi in un incremento di fatturato delle aziende agrituristiche. In particolare, per l'anno in corso potrebbero compensare le minori entrate dovute al periodo di sospensione obbligatoria dell'attività a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Il differimento dell'approvazione di tali modifiche potrebbe pertanto pregiudicare l'incremento di fatturato o la compensazione delle minori entrate determinando in taluni casi la chiusura dell'attività, in un contesto di generale "sofferenza" del settore.


(CARRAZZINI)